Cassazione penale sez. V, 05/03/2026, (ud. 05/03/2026- dep. 06/03/2026) - n. 8836

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. MUSCARELLA Anna Maria Gloria - Consigliere

Dott. MORRA Mario - Consigliere

Dott. AGNINO Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ma.Kh. (CUI (Omissis)) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;

udito il Procuratore Generale, nella persona del dott. Gabriele Mazzotta, che, riportandosi alla memoria depositata in atti, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso;

letta la memoria per il Ministero dell'Interno, (C.F. (Omissis)) - Questura di Caltanissetta - in persona del Ministro pro tempore, depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in data 4 marzo 2026 memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando anche che il ricorrente non è più trattenuto presso il CPR di Caltanissetta in quanto rimpatriato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 24 febbraio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta - Sezione unica civile, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha convalidato il trattenimento di Ma.Kh. presso il C.P.R. di Caltanissetta - Pian del Lago, provvedimento adottato dal Questore di Caltanissetta in data 19 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

Il trattenimento trae origine dal precedente decreto del Questore di Ragusa del 13 gennaio 2026 ex art. 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, emesso in esecuzione di decreto di espulsione del Prefetto di Ragusa del 13 gennaio 2026 e convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta il 15 gennaio 2026; in data 17 gennaio 2026 l'interessato ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, per cui l'Ufficio immigrazione di Caltanissetta ha adottato nuovo decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

2. La Corte di appello di Caltanissetta aveva in precedenza convalidato il trattenimento con provvedimento del 20 gennaio 2026, all'esito dell'udienza camerale tenuta da remoto; nel relativo verbale risultano, tra l'altro, le dichiarazioni dell'interessato e il contraddittorio rispetto alla pretestuosità della domanda di protezione e alla possibilità di misure alternative.

3. Avverso tale decreto del 20 gennaio 2026 Ma.Kh. proponeva ricorso per cassazione, deducendo l'omessa valutazione della praticabilità di misure alternative ex art. 14, comma 1 - bis, T.U.I., alla luce del possesso di passaporto in corso di validità (allegato in copia) e della disponibilità di ospitalità presso il parente Sl.Mo. (con dichiarazione pro veritate ed attestazione comunale di idoneità abitativa), nonché la disponibilità alla consegna del passaporto una volta riacquisita la materiale detenzione del documento.

4. Con sentenza dell'11 febbraio 2026, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato il decreto di convalida limitatamente al profilo delle misure alternative, rilevando l'omesso scrutinio della circostanza - dedotta e documentata - del possesso del passaporto e della disponibilità di alloggio, elementi potenzialmente decisivi ai fini della proporzionalità della misura, e ha rinviato alla Corte territoriale per nuovo esame.

5. La Corte di appello di Caltanissetta, con decreto del 24 febbraio 2026, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha nuovamente convalidato il provvedimento di trattenimento, senza procedere alla fissazione di udienza né all'assegnazione di termini per il deposito di memorie.

Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha preliminarmente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di trattenimento amministrativo dello straniero, soffermandosi sui poteri del giudice della convalida e sulla necessità di esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, anche in rapporto alla possibilità di applicare misure alternative meno afflittive.

Passando all'esame del caso concreto, la Corte ha dato atto della disponibilità di un passaporto in corso di validità e della prospettata ospitalità presso un familiare, ma ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a superare il giudizio di esclusiva adeguatezza del trattenimento, valorizzando, in particolare, la condotta complessiva tenuta dallo straniero nel corso della permanenza sul territorio nazionale, il protratto stato di irregolarità e il rischio di fuga.

All'esito di tale valutazione, la Corte di appello ha concluso nel senso della non praticabilità di misure alternative e della conseguente legittimità della protrazione della misura detentiva presso il C.P.R., disponendo la convalida del decreto del Questore di Caltanissetta.

6. Avverso il decreto indicato in epigrafe Ma.Kh., a mezzo dell'Avv. Domenico Trinceri, ha proposto nuovo ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi.

6.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6, comma 5 - bis, 7 e 8, D.Lgs. n. 142 del 2015, 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, 22, commi 5 - bis e 6, l. n. 69 del 2025, nonché agli artt. 24e 111 Cost.: si deduce la lesione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, avendo la Corte territoriale deciso inaudita altera parte senza fissare udienza né consentire il deposito di note, in contrasto con il modello delineato, per analogia, dopo Corte cost. n. 39 del 2025, e con i principi regolanti la camera di consiglio in materia.

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione agli artt. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, 14, comma 1 - bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, 13, 24 e 111 Cost., nonché inosservanza del vincolo derivante dalla sentenza rescindente dell'11 febbraio 2026.

La Corte distrettuale avrebbe omesso un effettivo giudizio di proporzionalità sulle misure alternative (consegna del passaporto; obbligo di dimora; presentazioni), non confrontandosi con i dati allegati e provati (copia passaporto valido; ospitalità presso Sl.Mo. con idoneità abitativa; disponibilità alla consegna del documento) e fondando il diniego sull'indisponibilità materiale del passaporto al momento del controllo, mentre l'art. 14, comma 1 - bis, T.U.I. richiede il possesso del documento e la consegna costituisce essa stessa misura alternativa, da valutarsi prima di comprimere la libertà personale; si richiama la giurisprudenza di legittimità che impone uno scrutinio individualizzato e rigoroso delle alternative, alla luce della direttiva 2008/115/CE.

Si censurano, altresì, i passaggi motivazionali che valorizzano l'allontanamento dalla struttura di accoglienza nel 2020 e la permanenza irregolare come indici dirimenti di pericolo di fuga e di strumentalità della domanda, reputando tali elementi non autosufficienti a escludere le misure meno afflittive in presenza di passaporto valido e ospitalità documentata, e comunque non calati nel caso concreto secondo i parametri indicati dalla sentenza rescindente.

7. Il procedimento è stato trattato con la presenza delle parti.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in data 4 marzo 2026 memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando anche che il ricorrente non è più trattenuto presso il CPR di Caltanissetta in quanto rimpatriato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

1. Va premesso che, nel regime introdotto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, il ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento è ammesso nei soli limiti dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che rinvia ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; rientra, in tale cornice, anche il vizio di motivazione meramente apparente o inesistente, quale violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale (art. 13 Cost.). Si tratta di principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra cui, Sez. 1, n. 2967/2025; v. anche Sez. 1, n. 32339/2025 in punto di riconducibilità della motivazione apparente alla violazione di legge) e coerenti con l'assetto della Direttiva 2008/115/CE (artt. 15 - 16), come interpretata dalla Corte di giustizia (sentenze Kadzoev, C - 357/09 PPU; El Dridi, C - 61/11 PPU; Achughbabian, C-329/11; Mahdi, C - 146/14 PPU), che impone un controllo effettivo, proporzionato e individualizzato sulla restrizione della libertà.

Va altresì premesso che è manifestamente infondata la richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato di declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della semplice allegazione che il ricorrente è stato già rimpatriato in data di ieri.

Invero, va rilevato che l'allegazione dell'Avvocatura Generale circa l'avvenuto rimpatrio dell'interessato non è assistita da riscontri documentali agli atti.

In ogni caso, si osserva che, nonostante l'esecuzione del rimpatrio rispetto alla quale il trattenimento era funzionale, in mancanza di espressa rinuncia, il ricorso avverso il provvedimento di convalida mantiene piena la sua ammissibilità e deve essere deciso.

Invero, non può escludersi l'interesse della parte ricorrente al riconoscimento della dedotta illegittimità del trattenimento dal momento che la stessa può assumere rilievo anche allo scopo di eliminare qualsiasi impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (Cass. civ., Sez. 6 - 1 civ., ord. n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632264 - 01).

Il principio risulta ribadito dalla giurisprudenza successiva (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 20657 del 2022, non mass.; Cass. civ., Sez. 2, n. 18322 del 2020 non mass.; Cass. civ., Sez. 1, n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01, non mass. sul punto).

Deve essere ribadito, anche in questa sede, quanto di recente già affermato da questa Corte, ossia che "anche a fronte dell'esecuzione del rimpatrio rispetto alla quale il trattenimento era funzionale, in mancanza di espressa rinuncia, il ricorso avverso il provvedimento di convalida mantiene piena la sua ammissibilità e va deciso; la richiesta del controllo di legittimità su una decisione, come quella della Corte di appello in composizione monocratica, che produce un effetto dispositivo duplice, al contempo assimilabile all'ordinanza di convalida e all'ordinanza applicativa di una misura cautelare di limitazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362), rimane sorretta dall'interesse del soggetto trattenuto ad una decisione; ciò in relazione al pregiudizio patito assimilabile a quello che potrebbe derivare dai provvedimenti richiamati dall'art. 13, comma 2, Cost. per le restrizioni disposte dall'autorità di pubblica sicurezza, quando si protraggano oltre i limiti temporali ivi fissati senza essere fondati su un valido titolo giurisdizionale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024)" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H, n.m.).

Pertanto, permane l'interesse del ricorrente a una decisione nel merito, avuto riguardo alla natura dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale e all'effetto conformativo già impresso dalla precedente sentenza di annullamento, che impone al giudice del rinvio uno scrutinio effettivo e individualizzato sulla praticabilità delle misure meno afflittive rispetto al trattenimento (in specie, con riferimento alla disponibilità del passaporto e dell'alloggio): utilità concreta che non viene meno per il solo sopraggiungere della cessazione della misura (si veda in materia di trattenimento, tra le più recenti, Sez. 1, n. 8136 del 27/02/2026; Sez. 1, n. 16399 del 28/04/2025, E. Rv. 287887 - 01).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, avendo la Corte territoriale pronunciato inaudita altera parte, senza fissare udienza né assegnare termini per difese scritte.

2.1. Dagli atti risulta che per la fase precedente (convalida del 20 gennaio 2026) furono adottati decreto di fissazione dell'udienza (19 gennaio 2026) e verbale di trattazione (20 gennaio 2026), con presenza dell'interessato (tramite interprete), del difensore e del funzionario di P.S. Diversamente, nel giudizio di rinvio definito con decreto del 24 febbraio 2026 non si rinvengono né un decreto di fissazione di udienza né un verbale; il provvedimento non reca menzione di comparizione delle parti o di termini per note, mentre il ricorrente ha specificamente dedotto la decisione senza interlocuzione delle parti. Tale rappresentazione è coerente con il contenuto del decreto impugnato ed è priva di smentite documentali.

2.2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2025, ha dichiarato l'illegittimità, per il giudizio di cassazione in materia di trattenimento, del modulo camerale senza intervento delle parti, affermando la necessità di un modello camerale partecipato idoneo ad assicurare il contraddittorio. Il principio, vincolante per il rito accelerato, si riverbera necessariamente anche sul giudizio di rinvio, nel quale il giudice di merito è tenuto ad assicurare un confronto effettivo sulle questioni rimesse.

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 205/2025, ha ricostruito l'assetto introdotto dalla novella evidenziando come i procedimenti di convalida e proroga del trattenimento ricadano nell'area penale e siano regolati dalle norme del codice di procedura penale.

L'indirizzo è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, n. 35682/2025; Sez. I, n. 16441/2025), che ha ricondotto l'intero sottosistema al perimetro dell'art. 606 cod. proc. pen. e negato l'ingresso di istituti del rito civile se non nei soli limiti della compatibilità.

2.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, la decisione resa il 24 febbraio 2026 senza alcuna forma di trattazione partecipata integra violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., per lesione del contraddittorio.

Il motivo è, dunque, fondato e ne consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con la trasmissione alla Corte di appello di Caltanissetta, affinché celebri il giudizio in forma camerale partecipata (fissando udienza ovvero assegnando congrui termini per memorie), in ossequio al vincolo conformativo indicato.

3. La Corte di appello di Caltanissetta dovrà tener conto del precedente annullamento con rinvio, che ha imposto uno scrutinio effettivo sulla praticabilità delle misure meno afflittive in presenza del possesso del passaporto (documentato) e della disponibilità di ospitalità presso familiare, trattandosi di elementi potenzialmente decisivi ai fini della valutazione di proporzionalità della misura.

Tale vincolo conformativo permane e dovrà essere rispettato nel nuovo giudizio.

4. In conclusione, accolto il primo motivo per violazione del contraddittorio e assorbito il secondo nei termini conformativi sopra esposti, il decreto impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Caltanissetta, che si atterrà ai principi di cui in motivazione, celebrando il contraddittorio nel modello camerale partecipato e svolgendo il vaglio di proporzionalità secondo i criteri indicati, anche alla luce della ricostruzione sistemica (Corte cost., n. 39/2025 e n. 205/2025) e della giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. I, nn. 2967/2025, 30357/2025, 35682/2025, 16441/2025).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

Così è deciso, il 5 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2026.